



# COMUNE DI SOVICILLE

## PROVINCIA DI SIENA

### ORDINANZA DEL SINDACO

#### PROVVEDIMENTO N° 40 DEL 29/12/2025

**Oggetto: Utilizzo di materiale pirotecnico in occasione delle Festività di fine anno 2025/2026**

#### IL SINDACO

**Considerato** che nel territorio del Comune di Sovicille è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e quelle legate ai festeggiamenti di Capodanno, con lo scoppio di petardi, mortaretti e similari, nonché di fuochi ed artifici in libera vendita, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in prossimità delle festività di fine anno;

**Tenuto conto** che:

- tale attività è causa di disagio e pericolo per l'uso incontrollato di artifizi pirotecnicici e oggetti similari, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dello scoppio, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento, andandosi a riflettere direttamente sulla sicurezza stradale ed elevando il rischio di incidenti;
- tale consuetudine è causa ogni anno di serie conseguenze dannose a cose e persone provocando anche gravi ferimenti e mutilazioni con aggravio del carico di lavoro del personale sanitario in turno nei pronto soccorso e nei nosocomi.

**Rilevato** che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnicici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita e l'uso;

**Considerato** che il D.Lgs.29 luglio 2015 n.123 che ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE, ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnicici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile;

**Visto** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS, nonché la circolare del Ministero dell'Interno del 11 gennaio 2001 recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

**Richiamato** l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**Richiamata** la Circolare del Ministero dell'Interno del 18/12/2025 con cui si evidenzia che per le prossime festività natalizie, venga assicurata un'idonea cornice di sicurezza, con una attenta vigilanza in particolare nei luoghi caratterizzati da un maggior afflusso di persone e contestualmente si chiede di sensibilizzare le comunità locali in ordine ai pericoli connessi all'acquisto e all'utilizzo di artifici pirotecnicici illegali e di promuovere comportamenti responsabili e conformi alla legge che contribuiscono alla prevenzione degli incidenti.

**Visto** il D.Lgs 4.4.2010 n.58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnicici;

**Rilevata** la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti sul territorio comunale, causando forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali

**Ritenuto**, quindi, di dover disporre temporanei divieti di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnicici nell'ambito del centro abitato, nei giorni dal 24 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 a tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni al loro benessere, ritenendo ammissibile l'utilizzo su area privata di articoli pirotecnicici classificati in base alla normativa vigente a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori degli edifici;

**Richiamati:**

- l'art. 13 della legge 689/1981 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- la legge del 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e ss.mm.ii.;;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2016 recante modifiche in materia di leggi di pubblica sicurezza;
- la legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'art. 659 e art 703 del Codice penale;
- gli artt. 7/bis e 50, comma 5 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;;
- la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, dal giorno 29 dicembre 2025 al giorno 7 gennaio 2026, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art.57 del t.u.l.p.s., è fatto divieto:

1. Di utilizzo, nell'ambito del centro abitato, di fuochi di artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto gli articoli pirotecnicci a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2 (di cui al D.Lgs. N.123 del 29 Luglio 2015, di recepimento della Direttiva Europea 2013/29/UE), da utilizzarsi esclusivamente su aree private;
2. Di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
3. Di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico da parte di minori;

Il presente provvedimento ha effetto e validità dal 29 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute alla vigilanza sul rispetto dell'attuazione della presente ordinanza.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

comunicata preventivamente alla Prefettura di Siena per gli incombenti di competenza, affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, pubblicata sul sito Internet comunale;

## **AVVERTE**

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## **IL SINDACO**



*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.*